

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 633/SG

Oggetto: Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000,00 euro. Periodo 2021/2023

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. CONSIDERATO

- che il Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'articolo 21, prevede la programmazione triennale dei lavori pubblici, con relativi aggiornamenti annuali, il cui valore stimato sia di importo pari o superiore a euro 100.000,00;

- che il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 ha approvato il nuovo "Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali";

- che il Programma triennale consiste nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione: esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'Ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle stesse;

- che l'elenco annuale è invece uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti cantierabili che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo dell'ente, di cui costituisce parte integrante, al fine dell'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci;

- che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie;

- che i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di altre pubbliche amministrazioni salvo gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

- che il lavoro pubblico, il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000,00 € consiste per la Camera di commercio essenzialmente nella manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed efficientamento energetico e ambientale degli immobili fatta eccezione per il mero caso di evento imprevedibile calamitoso;

- che l'art. 8 c. 1 del DL 78/2010 ha fissato il limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati al 2% mentre per le manutenzioni ordinarie è pari all'1%;

- che dalle riduzioni rimangono esclusi solo gli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e gli interventi obbligatori per i beni protetti dai vincoli artistici e paesaggistici;

- che il restrittivo parametro di cui sopra non consente una Programmazione Triennale per il 2021-2023 di lavori pubblici di manutenzione straordinaria il cui valore stimato sia pari o superiori a euro 100.000,00, se non incorrendo in versamenti straordinari all'erario;

- il regolamento per gli acquisti dell'Ente, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 12 del 30/11/2018 per la parte in linea con la vigente normativa;

- che, in argomento, è da richiamarsi anche l'art. 2, c. 594 lettera c) della legge Finanziaria 2008 "Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";

- che per la compilazione, la generazione e la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali occorre utilizzare il sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/documentazione_tecnica_prog.page in quanto il MIT ha messo a disposizione il modulo "comunicazione dei programmi" dell'applicativo web SCPSA per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in collaborazione con l'Associazione interregionale ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- che ai sensi dell'art. 31 comma 4 a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la funzione di Responsabile del Programma triennale è demandata al Responsabile Unico di Procedimento (RUP) e, in base all'organizzazione del personale interna all'Ente camerale, il RUP è il Segretario generale in quanto legale rappresentante dell'Ente nonché Dirigente responsabile dell'area dei servizi interni

DETERMINA

- di adottare e approvare lo schema del programma delle opere pubbliche di importo superiore ad € 100.000,00 previste per il triennio 2021-2023 costituito dalle schede, così come disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, n. 14, allegate alla presente determina di costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, pertanto, all'Osservatorio dei lavori pubblici di Torino, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio camerale, l'allegato documento "Programma triennale";
- di pubblicare le schede di programma triennale e di elenco annuale sull'albo camerale nonché sul sito internet camerale nella sezione "Amministrazione trasparente per almeno 60 giorni, oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire adeguata pubblicità ai contenuti del Programma così come definiti;
- di trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici di Torino, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio camerale, l'allegato documento "Programma triennale".

Cuneo, 09/11/2020

Il Segretario Generale f.f.
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"